



## Parte II 'Le informazioni integrative'

FPA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

### Scheda 'Regime fiscale'

(in vigore dal 24/06/2021)

#### Contributi

I contributi destinati al Fondo possono essere dedotti dal reddito complessivo imponibile soggetto a tassazione fino ad un massimo di 5.164,57 euro.

Entro il 30 dicembre dell'anno successivo a quello di versamento, l'Iscritto dovrà comunicare al Fondo l'eventuale importo dei contributi non dedotti in modo che il Fondo ne possa tener conto in sede di tassazione della prestazione esentando dall'imposizione fiscale la parte di pensione riferita alla contribuzione non dedotta.

#### Fase di accumulo (regime tributario)

Il regime fiscale dei rendimenti realizzati dal Fondo nella fase di accumulazione è disciplinato dall'art.17 del d. lgs. n.252/2005 ed è differenziato tra la Gestione ordinaria e la Gestione integrativa. La Gestione ordinaria non è costituita in conti individuali e pertanto non è soggetta ad imposta nella fase di accumulazione. La Gestione integrativa, invece, è soggetta all'imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto di gestione maturato annualmente, nei limiti della parte attribuita ai conti individuali degli aderenti. La quota del risultato derivante da investimenti in titoli di Stato e prodotti assimilati è soggetta ad un'aliquota ridotta del 12,5%. Spetta inoltre il credito di imposta del 9% per gli investimenti in particolari attività finanziarie a medio-lungo termine.

I rendimenti tassati in capo al Fondo non sono imponibili all'atto dell'erogazione della prestazione.

#### Fase delle prestazioni

Le prestazioni erogate costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, imponibili solo per la parte che non è stata già assoggettata a tassazione nella fase di accumulo. È quindi esente la parte di prestazione che deriva dai contributi non dedotti, dai rendimenti già tassati e dal credito d'imposta.

#### Pensioni:

Le pensioni erogate dal Fondo sono assoggettate a tassazione secondo le seguenti modalità, sulla base del periodo di maturazione:

- per la parte di pensione derivante dai contributi versati fino al 31.12.2000: tassazione ordinaria IRPEF sull'87,5%;

- per la parte di pensione derivante dai contributi versati a partire dall'1.1.2001 e fino al 31.12.2006, al netto della parte di pensione derivante dai rendimenti già tassati in capo al Fondo e dai contributi non dedotti in fase di accumulazione: tassazione ordinaria IRPEF;
- per la parte di pensione derivante dai contributi versati a partire dal 1.1.2007, al netto della parte di pensione derivante dai rendimenti già tassati in capo al Fondo e dai contributi non dedotti in fase di accumulazione: tassazione con ritenuta a titolo d'imposta del 15% diminuita di uno 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al 15° fino ad un minimo del 9%.

Le rivalutazioni delle prestazioni pensionistiche in fase di erogazione sono tassate con imposta sostitutiva IRPEF del 26% ai sensi dell'art. 44, lett. *g-quinquies*, del T.U.I.R.

### **Riscatti:**

Il riscatto della posizione maturata (calcolato con le modalità stabilite dall'art. 15 del Regolamento) è soggetto al seguente regime fiscale:

- l'eventuale quota maturata fino al 31.12.2000 è assoggettata a tassazione separata, con effettuazione di una ritenuta d'acconto in fase di erogazione;
- l'eventuale quota maturata dall'1.1.2001 fino al 31.12.2006 è assoggettata a tassazione ordinaria IRPEF, al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (tale quota, in ipotesi di riscatto per premorienza, è soggetta a tassazione separata);
- la quota maturata dall'1.1.2007 è assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta 23% al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (in ipotesi di riscatto per premorienza l'aliquota è pari al 15% diminuita dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al 15° fino ad un minimo del 9%).

### **Trasferimenti:**

Il trasferimento della posizione contributiva è fiscalmente neutro.

Al Fondo pensione cessionario verrà quindi trasferita la posizione maturata (calcolata secondo quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento) senza alcuna trattenuta fiscale.